

Avv. Antonio NICOLINI  
Patrocinio nanti le Magistrature Superiori  
Avv. Ezio ULLASCI

Cagliari, 05.12.2017

Spett.le  
ANPS Sardegna  
C.a. Presidente  
Cav. Sergio LISCI

**Oggetto: Sentenza n. 250/2017 della Corte Costituzionale.**

In data 1° dicembre 2017 è stata depositata la decisione n. 250 contenente le motivazioni con cui la Consulta ha rigettato le plurime questioni di illegittimità sollevate nei confronti dell'art. 24, comma 25 e 25-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*) convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 – come sostituito (il comma 25) e inserito (il comma 25-bis), rispettivamente, dai numeri 1) e 2) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (*Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109 –e dell'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, comma 286, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”.

In termini semplificati, si tratta della sentenza in tema di perequazione dei trattamenti pensionistici, il cui dispositivo era stato annunciato dal (l'irrituale) comunicato dell'ufficio stampa della medesima Corte Costituzionale in data 25 ottobre 2017.

Sebbene l'esito del giudizio fosse conosciuto sin dal giorno successivo alla discussione, vi era curiosità tra gli operatori del diritto per conoscere l'iter logico-giuridico seguito dal Giudice delle leggi per ribaltare risultato ed effetti della nota sentenza n. 70/2015, presupposto della normativa sottoposta al vaglio di costituzionalità nel 2017.

Orbene, con grande abilità e muovendosi su terreni scivolosi e spesso scoscesi, la Corte Costituzionale è riuscita –con la sentenza in commento- a giudicare infondata la censura di violazione dell'art. 136 Cost. affermando che la normativa del 2015 non costituisce mera riproposizione –in tutto od in parte- della disciplina riconosciuta illegittima dalla sentenza n. 70, poiché l'art. 1, comma 1, numero 1), del D.L. n. 65/2015 avrebbe “*introdotto una nuova disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, diversa da quella dichiarata costituzionalmente illegittima.....poichè riconosce la perequazione, in misura percentuale decrescente, anche ai trattamenti pensionistici –in precedenza esclusi dalla stessa- compresi tra quelli superiori a tre volte il trattamento*

Avv. Antonio NICOLINI  
Patrocinio nanti le Magistrature Superiori  
Avv. Ezio ULLASCI

*minimo INPS e quelli fino a sei volte lo stesso trattamento”* (Corte Cost., sentenza n. 250/2017, punto 6.1 del Considerato in diritto).

In buona sostanza, secondo il Collegio, il Legislatore –col preciso intento di dare attuazione alla sentenza n. 70/2015- ha operato un nuovo bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti nella materia, così introducendo *significantive* novità normative rispetto al regime precedente.

Emerge chiaramente lo sforzo della Consulta di mostrare differente ciò che, nei fatti, è identico; infatti, appare artificioso qualificare la disciplina di cui al D.L. n. 65/2015 in termini di “*nuovo bilanciamento*”, quantomeno con riferimento alla posizione dei titolari di trattamenti pensionistici di importo superiore a sei volte il c.d. minimo INPS.

Parimenti non del tutto condivisibile si palesa l’affermazione in ordine alla legittimità dell’efficacia retroattiva della nuova disciplina che, in quanto riferita agli anni 2012 e 2013, non poteva –secondo la Corte Costituzionale- che produrre effetti per il passato; in realtà, così ragionando si sorvola sulla perfetta riproduzione della disciplina retroattiva della rivalutazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013, con conseguente violazione del principio ad un processo equo, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), argomentato ben approfondito da Corte dei Conti, Ordinanza 10 marzo 2016.

Sul punto, colpisce il reiterato richiamo alla giurisprudenza comunitaria per giustificare la reiezione della censura, quasi una *excusatio non petita* finalizzata ad evitare l’oramai indefettibile ricorso ai Giudici sovranazionali.

Ma v’è di più.

La sentenza in esame considera non fondata neppure la censura secondo cui i denunciati commi 25 e 25-bis dell’art. 24 del D.L. n. 210 del 2011 violerebbero i principi di eguaglianza e di ragionevolezza –ex art. 3 Cost.- nonché di adeguatezza –art. 36- e di proporzionalità –art. 38- dei trattamenti di quiescenza perché presenterebbero gli stessi profili di contrasto ravvisati dalla sentenza n. 70 del 2015 in capo alla previgente disciplina.

A tale conclusione negativa la Consulta perviene valorizzando le relazioni tecniche e illustrative degli interventi legislativi esaminati, considerati utili strumenti per la verifica delle scelte del legislatore in materia di contenimento della spesa pensionistica.

In quest’ottica, deve ritenersi che, “*diversamente dalla disciplina oggetto della sentenza n. 70 del 2015, dal disegno complessivo dei denunciati commi 25 e 25-bis emergono con evidenza le esigenze finanziarie di cui il legislatore ha tenuto conto nell’esercizio della sua discrezionalità*” (punto 6.5.2 del Considerato in diritto).

Appaiono lontani i tempi e la sensibilità mostrata dalla medesima Corte Costituzionale con la citata pronuncia n. 70, allorquando affermava che la “*censura relativa la comma 25 dell’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere d’acquisto del*

Avv. Antonio NICOLINI  
Patrocinio nanti le Magistrature Superiori

Avv. Ezio ULLASCI

*trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività”.*

Ed ancora, nessun dubbio mostrava il Giudice delle Leggi nel 2015 quando argomentava criticamente che: *“La disposizione concernente l’azzeramento del meccanismo perequativo.....si limita a richiamare genericamente la contingente situazione finanziaria, senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così incisivi”.*

Due mondi –apparentemente- differenti, due epoche distinte; in realtà, medesimo Giudice, materia (sostanzialmente) identica, due giudizi espressi in un arco temporale di appena due anni.

Alla luce del quadro testè tratteggiato –ed il repentino ribaltamento delle posizioni- viene, quasi, da chiedersi se la violazione dei principi costituzionali sia contenuta nella sentenza n. 70/2015 ovvero caratterizzi il Decreto n. 65/2015.

A questo punto, l’attenzione dei titolari di ricorsi pendenti nanti i Tribunali del Lavoro ovvero avanti le Sezioni regionali della Corte dei Conti deve rivolgersi altrove e, più precisamente, verso le iniziative che l’ordinamento astrattamente consente di intraprendere.

Non può dubitarsi, infatti, che –alla luce delle risultanze della sentenza n. 250/2017- i Giudici nazionali –in assenza di novità processuali- non potranno che rigettare le domande proposte avverso la normativa scrutinata dalla Consulta con la decisione da ultimo richiamata.

Pacifico quanto sopra, che fare?

L’unica strada percorribile per chi, ovviamente, non dovesse decidere di abbandonare l’azione attualmente in corso o sospesa, è costituita dalla sottoposizione della questione alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), organo giurisdizionale sovranazionale competente in materia di –asserite- violazioni dei diritti civili e politici stabiliti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo quali, in particolare, il diritto ad un equo processo ed il diritto al rispetto della proprietà (che ricomprende la titolarità del trattamento pensionistico).

E’ opportuno rammentare che l’intervento della CEDU può essere invocato solo dopo aver percorso tutti i gradi di giudizio interni (Tribunale, Corte d’Appello e Cassazione per i pensionati privati; Corte dei Conti regionale e Sezioni d’Appello per il pensionati pubblici), ovvero attraverso idonea questione pregiudiziale rimessa dal Giudice nazionale.

In quest’ottica, pertanto, si renderà necessario –si ribadisce, per coloro che intenderanno proseguire l’azione- chiedere il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo al fine di verificare se la normativa nazionale oggetto di censura –vale a dire D.L. n. 65/2015 convertito, con modificazioni, in legge n. 109/2015- violi concretamente l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, costituendo riproduzione, con effetti retroattivi, di una norma già espunta dall’ordinamento poiché dichiarata costituzionalmente illegittima, nonché onde accertare se la novella del 2015 integri lesione dell’art. 1 (Protezione della proprietà) del Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti

Avv. Antonio NICOLINI  
Patrocinio nanti le Magistrature Superiori  
Avv. Ezio ULLASCI

dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, che disciplina “*il diritto [di ogni persona] al rispetto dei suoi beni*”, ivi compresi i crediti e tra questi quelli relativi ad una pensione.

Il termine per manifestare la specifica volontà di proseguire il contenzioso in essere secondo le modalità sopra indicate è fissato al **10 gennaio 2018**, atteso che la gran parte dei giudizi pendenti nanti le Sezione territoriali della Corte dei Conti debbono essere riassunti perentoriamente entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 250.

Sugli oneri indefettibilmente connessi alla prosecuzione dei giudizi sospesi, alla proposizione degli eventuali gradi di giudizio interni al nostro ordinamento e, infine, alla presentazione del ricorso alla CEDU, si rimanda alla nota contestuale –contenente, altresì, la necessaria procura speciale per le iniziative prospettate-.

Rimango a disposizione dell'ANPS per ulteriori chiarimenti ed informazioni.  
Cordialmente.

Avv. Antonio Nicolini